

Regolamento sulla formazione e sugli esami concernenti le prestazioni private di sicurezza e investigazione

del 1° settembre 2024

Nel presente regolamento viene usata la forma grammaticale maschile. Esso fa tuttavia riferimento a persone di tutti i generi.

IL DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

visti:

- la legge sulle prestazioni private di sicurezza e investigazione (LPPS) del 9 novembre 2020;
- il regolamento della legge sulle prestazioni private di sicurezza e investigazione (RLPPS) del 14 aprile 2021;

emana il presente regolamento:

Capitolo primo

Disposizioni generali

Art. 1 Competenza

¹L'istituto della formazione continua (IFC) su delega del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) organizza i corsi per il conseguimento del certificato che abilita all'esercizio della professione, come pure le modalità della formazione continua, come definito dall'art. 20 RLPPS.

²La direzione dell'IFC è autorizzata a elaborare ed erogare corsi di formazione sulla base delle peculiarità di ogni profilo oggetto del presente regolamento.

³La direzione dell'IFC è competente nel definire i percorsi della formazione di base, di agente indipendente e di rappresentante responsabile, come pure nella formazione continua di chi esercita prestazioni di sicurezza e di investigazione.

⁴La direzione dell'IFC ha compiti organizzativi e gestionali di tutti gli aspetti legati alle procedure di qualificazione dei percorsi CPSicur. Per gli aspetti tecnici può ricorrere a consulenze esterne.

⁵L'attenzione sul buon funzionamento delle attività che competono alla direzione dell'IFC spetta alla Commissione di vigilanza designata dal DECS.

Art. 2 Percorsi formativi

Ai sensi della legge e del presente regolamento la formazione viene distinta in quattro percorsi:

- a) CPSicur I (formazione di base): agente di sicurezza dipendente (profilo A) oppure investigatore dipendente (profilo B);
- b) CPSicur II (formazione di base): agente di sicurezza indipendente (profilo A) oppure investigatore indipendente (profilo B), che deve aver ottenuto l'abilitazione ad esercitare la professione (corso di formazione CPSicur I) e deve svolgere il corso CPSicur II;
- c) CPSicur III (formazione di base): rappresentante responsabile (profilo A o B), che oltre alle formazioni CPSicur I e II deve frequentare il corso CPSicur III;

- d) Formazione continua: percorsi creati ad hoc per i singoli profili professionali. La preventiva frequenza di questi corsi è obbligatoria per il rinnovo dell'autorizzazione ad esercitare ai sensi dell'art. 31 del presente regolamento.

Art. 3 Scopo degli esami

¹Gli esami della formazione di base hanno lo scopo di valutare e certificare le conoscenze, le competenze e le capacità teoriche e pratiche dei singoli candidati che intendono svolgere i seguenti compiti di sicurezza e investigazione ai sensi della LPPS:

- a) sorveglianza e controlli
- b) trasporto securizzato di persone, beni o valori
- c) protezione di persone o beni
- d) traffico e circolazione stradale
- e) gestione di centrali d'allarme
- f) investigazione
- g) raccolta di informazioni inerenti alle persone.

²Ai fini del presente regolamento i settori di cui al cpv. 1 lett. a - e sono raggruppati nella denominazione "sicurezza privata" e fanno riferimento al profilo A, mentre i settori di cui alle lett. f e g sono raggruppati nella denominazione "investigazione" e fanno riferimento al profilo B.

³Gli esami del CPSicur II valutano le conoscenze nel campo della legislazione e nelle conoscenze professionali generali.

⁴Gli esami del CPSicur III valutano le conoscenze di gestione aziendale e gestione operativa.

⁵I corsi di formazione continua non prevedono di principio esami ma sono certificati da un attestato di partecipazione rilasciato dall'IFC.

Art. 4 Vigilanza e pubblicità degli esami

¹Gli esami si svolgono sotto la vigilanza dell'Ufficio della formazione continua e dell'innovazione (UFCI) della DFP.

²Essi non sono pubblici, ma in casi particolari la direzione dell'IFC può concedere delle deroghe.

Capitolo secondo

Iscrizione, ammissione, tasse

Art. 5 Test di entrata

Per frequentare i corsi CPSicur I è necessario superare un test di entrata i cui contenuti e modalità sono esplicitati nelle relative direttive consultabili sul sito internet dell'IFC.

Art. 6 Iscrizione al test di entrata

¹Prima di partecipare alla formazione di base CPSicur I è necessario superare il test di entrata versando la relativa tassa di registrazione.

²La preparazione al test di entrata è possibile tramite un'autoformazione on-line, seguendo le direttive consultabili nel sito dell'IFC.

³I test d'entrata sono organizzati dalla direzione dell'IFC secondo un calendario pianificato semestralmente.

⁴Nel caso di non superamento del test d'entrata, questo può essere ripetuto alla prima sessione disponibile previo nuovo pagamento della relativa tassa.

Art. 7 Iscrizione alla formazione

¹I calendari delle sessioni d'esame per l'ottenimento dei certificati CPSicur I, CPSicur II e CPSicur III vengono pubblicati a scadenza regolare dalla direzione dell'IFC, contemporaneamente al programma dei corsi di formazione. Essi devono indicare:

- a) le date dell'esame;
- b) il luogo dell'esame;
- c) la durata dell'esame;
- d) gli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé.

Art. 8 Iscrizione agli esami finali

¹L'iscrizione agli esami finali avviene, per la prima volta, d'ufficio per chi frequenta il corso specifico organizzato dall'IFC, salvo rinuncia scritta dell'interessato.

²Chi si ripresenta dopo un primo insuccesso agli esami può iscriversi individualmente ad un'ulteriore sessione d'esame giusta l'art. 29, osservando i termini prestabiliti e versando la relativa tassa.

Art. 9 Condizioni di ammissione agli esami

¹Per essere ammessi agli esami i candidati devono attestare una presenza minima dell'80% sull'intera durata delle procedure di qualificazione ed essere in possesso del certificato BLS/DAE (Basic Life Support – Defibrillatore Automatico Esterno), salvo eventuali esoneri decisi dalla direzione dell'IFC.

²In casi particolari, dopo esame del relativo dossier, la Commissione d'esame può ammettere agli esami candidati privi dei requisiti di cui al cpv. 1, che dimostrano di possedere una formazione e un'esperienza equipollenti.

³Le condizioni per il riconoscimento della frequenza in caso di formazione a distanza vengono concordate di volta in volta dalla direzione dell'IFC con gli interessati.

Art. 10 Ammissione agli esami CPSicur I

¹Per essere ammessi agli esami di uno dei profili indicati all'art. 2, i candidati devono certificare di aver frequentato un corso di formazione per il profilo corrispondente della durata di 40 unità didattiche (UD) di 45 minuti ciascuna, nonché di avere ottenuto il certificato laddove è previsto un esame modulare e il certificato BLS/DAE e l'attestato MISV (Misure immediate salvavita) per quanto riguarda la materia "Primi Soccorsi" (profilo A), *salvo il caso d'esonero di cui all'art. 6 cpv. 1 lett. e*.

²Nelle materie di base vengono trasmesse conoscenze inerenti alle basi giuridiche e le competenze sociali che gli agenti di sicurezza applicano nel contesto professionale quotidiano. La parte d'esame riguardante l'indirizzo professionale deve essere svolta per iscritto, oralmente e come prova pratica delle situazioni operative inerenti all'indirizzo professionale scelto.

³Le materie oggetto degli esami sono:

Profilo A: sicurezza privata

Materie	Tipo d'esame	Durata	
Psicologia e comunicazione	scritto	30 minuti	Esame modulare
Diritto	scritto	30 minuti	Esame modulare
Primi soccorsi	orale	30 minuti	Certificato BLS/DAE e attestato MISV

Conoscenze professionali	orale/pratico scritto	40 minuti 20 minuti	Esame finale
--------------------------	--------------------------	------------------------	--------------

Profilo B: investigazione

Materie	Tipo d'esame	Durata	
Psicologia e comunicazione	scritto	30 minuti	Esame modulare
Diritto	scritto	30 minuti	Esame modulare
Conoscenze professionali	orale/pratico	60 minuti	Esame finale

⁴Chi si presenta e supera gli esami per uno dei due profili non ottiene automaticamente il certificato per l'altro profilo. Chi vuole ottenere anche l'altro certificato deve completare la formazione e superare gli esami corrispondenti.

Art. 11 Ammissione agli esami CPSicur II

¹Per essere ammessi all'esame CPSicur II, i candidati devono essere in possesso di un certificato CPSicur I (profilo A o B) e certificare di aver frequentato il relativo corso di formazione della durata di 32 UD di 45 minuti ciascuna, salvo il caso d'esonero di cui all'art. 6 cpv 1 lett. e).

²Le materie erogate permettono di attestare le competenze per esercitare l'attività indipendente.

³Le materie oggetto degli esami sono:

Modulo Sicurezza II

Materie	Tipo d'esame	Durata	
Aspetti legali e assicurativi	scritto	45 minuti	Esame modulare
Business planning	scritto	45 minuti	Esame modulare
Contabilità	scritto	30 minuti	Esame modulare
Marketing	scritto	30 minuti	Esame modulare
Conoscenze professionali	orale scritto	45 min 15 min	Esami modulari

Art. 12 Ammissione agli esami CPSicur III

¹Per essere ammessi all'esame CPSicur III, i candidati devono essere in possesso del certificato CPSicur II e attestare di aver frequentato il relativo corso di formazione della durata di 40 UD di 45 minuti ciascuna, salvo il caso d'esonero di cui all'art. 6 cpv. 1 lett. e).

²Le materie del percorso formativo attestano la preparazione quale rappresentante responsabile, autorizzato a dirigere un'impresa o una succursale di sicurezza privata o investigazione.

³Le materie oggetto degli esami sono:

Modulo Sicurezza III

Materie	Tipo d'esame	Durata	
Direzione di un team e gestione dei conflitti	orale	45 minuti	Esame modulare
Comunicazione	scritto	45 minuti	Esame modulare
Conoscenze professionali	orale scritto	45 minuti 15 minuti	Esami modulari

Art. 13 Partecipazione alle sessioni d'esame

¹I candidati partecipano alla sessione d'esame immediatamente successiva alla fine del corso erogato dall'IFC a cui erano iscritti. L'assenza o l'abbandono ingiustificati equivalgono al non superamento dell'esame.

Art. 14 Iscrizione e pagamento della tassa d'esame

¹L'iscrizione definitiva all'esame avviene solo se sono rispettate le modalità di pagamento della relativa tassa. Con l'iscrizione all'esame il candidato accetta e si sottopone al presente regolamento.

²La tassa viene rimborsata unicamente se il candidato non può partecipare agli esami per motivi certificati in caso di malattia, infortunio, maternità, lutto in famiglia e servizio militare, servizio civile o di protezione civile, nonché per forza maggiore.

³Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.

Art. 15 Tasse

¹Le tasse per l'iscrizione alla formazione e agli esami sono le seguenti:

- | | | |
|------------------------------|-----|-------|
| a) test di entrata CPSicur I | fr. | 50.- |
| b) corso CPSicur I | fr. | 650.- |
| c) corso CPSicur II | fr. | 520.- |
| d) corso CPSicur III | fr. | 650.- |

Corsi di formazione continua secondo le tariffe in uso all'IFC.

²La tassa per la ripetizione di ogni test d'entrata o esame specifico è di 50 franchi.

³Per ogni duplicato è richiesta una tassa di 30 franchi.

⁴Le tasse di esonero sono le seguenti:

- a) esonero CPSicur I fr. 50.- (dalla formazione e dall'esame);
- b) esonero CPSicur II fr. 50.- (dalla formazione) + fr. 50.- per ogni esame modulare;
- c) esonero CPSicur III fr. 50.- (dalla formazione) + fr. 50.- per ogni esame modulare.

⁵Tasse dei corsi di formazione continua: di regola a copertura dei costi del percorso scelto.

Capitolo terzo

Organizzazione dell'esame

Art. 16 Convocazione

La convocazione con il programma della sessione di esami è trasmessa al candidato almeno dieci giorni prima della data di inizio della medesima.

Art. 17 Ritiro del candidato

¹Con la decisione di ammissione all'esame il candidato riceve, se ripetente, anche la richiesta del pagamento della tassa prevista.

²La tassa viene rimborsata solamente se il candidato deve ritirarsi dall'esame per motivi certificati o di forza maggiore.

Capitolo quarto

Svolgimento degli esami

Art. 18 Esami modulari

¹Gli esami modulari nelle materie "Psicologia e comunicazione", "Diritto", "Aspetti legali e assicurativi", "Business planning", "Contabilità", "Marketing", "Direzione di un team e gestione dei conflitti" e "Comunicazione" del presente regolamento sono valutati secondo le direttive emanate dalla Commissione d'esame.

²La materia "Primi Soccorsi" (profilo A) viene esaminata da esperti dei servizi di soccorso.

Art. 19 Esame conoscenze professionali

¹La materia di "Conoscenze professionali" viene esaminata da specialisti del settore.

²L'esame consta di prove pratiche integrate da domande poste oralmente e/o per iscritto dai periti d'esame.

Art. 20 Conduzione degli esami, periti d'esame

¹Gli esami di conoscenze professionali sono sorvegliati da due periti d'esame, designati dalla commissione, che esprimono la loro valutazione; uno di essi prende nota per iscritto in dettaglio dello svolgimento, delle valutazioni e delle osservazioni sull'esame. Tale rapporto dovrà essere sottoscritto da entrambi i periti.

²I periti d'esame sono ricusabili nei casi di parentela nei casi di rapporto di parentela o affinità, è o era unito in matrimonio, vive o viveva in unione domestica registrata oppure convive di fatto con una parte e se sono, o sono stati, superiori o colleghi del candidato. La domanda è da presentare alla Commissione non appena si è a conoscenza del motivo di ricusazione. Il ricusando si pronuncia sulla domanda. La decisione della Commissione è impugnabile con reclamo alla stessa autorità entro 15 giorni dalla ricezione. La decisione su reclamo deve essere motivata.

³I formatori non possono esaminare la materia erogata nella classe in cui insegnano, come pure i membri della Commissione d'esame non possono assumere il ruolo di perito.

Art. 21 Criteri di valutazione

Per ogni parte d'esame deve essere espressa una nota, secondo quanto previsto dall'art. 26.

Art. 22 Attribuzione delle note

L'esito finale dell'esame di ogni candidato viene comunicato in forma scritta successivamente all'accertamento dei risultati.

Art. 23 Valore delle note

¹Le prestazioni sono valutate con le note da 1 a 6; è consentito l'uso di mezzi punti (con arrotondamento per eccesso).

²Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti; le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti.

³Nella trasformazione dei punteggi in note si approssima per difetto.

Art. 24 Sanzioni disciplinari

¹Un comportamento riprovevole da parte dei candidati è oggetto di una delle seguenti sanzioni:

- a) ammonimento;
- b) annullamento dell'esame;
- c) esclusione dall'esame.

²Vengono esclusi dalla prosecuzione degli esami quei candidati che si rendono responsabili di uno dei seguenti atti:

- a) infrazione grave della disciplina degli esami;
- b) tentativo di ingannare gli esaminatori;
- c) utilizzo di ausili non autorizzati dalla Commissione.

³La sanzione è decisa dalla commissione ed è preceduta da un'inchiesta nel corso della quale l'interessato ha diritto di esprimersi.

⁴È data facoltà alla persona designata alla sorveglianza all'esame di richiamare il candidato al rispetto della disciplina d'esame.

Capitolo quinto

Superamento o ripetizione dell'esame

Art. 25 Condizione per il superamento dell'esame

L'esame è superato se la nota di ogni singola materia è uguale o superiore a 4.

Art. 26 Ripetizione dell'esame

¹Chi non ha superato l'esame certificativo una prima volta può ripresentarsi ad una sessione successiva, trascorso almeno un mese dalla comunicazione del risultato della prima sessione; chi non supera il secondo tentativo può ripresentarsi per una seconda ripetizione, al più presto dopo almeno tre mesi dalla comunicazione dei risultati dell'ultima sessione d'esame sostenuta (prima ripetizione). Il candidato che non ha superato il terzo tentativo dovrà riprendere la procedura dall'inizio (senza il test d'entrata).

²La ripetizione avviene soltanto per la parte d'esame in cui è stata ottenuta una nota insufficiente.

Capitolo sesto

Certificati

Art. 27 Certificati abilitanti

Chi supera gli esami ottiene il certificato per il profilo per il quale si è presentato (profilo A o profilo B) nei percorsi CPSicur I, CPSicur II e CPSicur III.

Art. 28 Autorizzazione ad esercitare

¹I certificati conseguiti costituiscono un requisito obbligatorio per poter richiedere al Servizio armi, esplosivi e sicurezza privata della Polizia cantonale il rilascio dell'autorizzazione ad esercitare le attività assoggettate alla LPPS.

²L'autorizzazione di polizia, come da art. 16 della LPPS ha una durata massima di tre anni e potrà essere rinnovata dal servizio armi, esplosivi e sicurezza privata della Polizia cantonale se sono state effettuate almeno 24 UD di formazione continua nel periodo di validità e per ogni profilo (24 per il profilo A e/o 24 per il profilo B). Le UD di formazione continua non potranno essere accumulate e riportate nel periodo successivo. Eventuali autorizzazioni di durata inferiore a tre anni esigono lo svolgimento di un numero di UD proporzionali.

Art. 29 Eccezione all'assoggettamento

¹Gli agenti di sicurezza e di investigazione indipendenti, come pure i rappresentanti responsabili delle agenzie con meno di tre anni di servizio nello specifico settore, sono assoggettati all'obbligo di formazione previsto del presente regolamento.

²Gli anni di servizio di cui al cpv. 1 sono da intendersi come anni al beneficio dell'apposita autorizzazione ad esercitare professionalmente l'attività nei settori di cui all'art. 2, rilasciata dalla Polizia cantonale del Canton Ticino.

Capitolo settimo

Rimedi di diritto

Art. 30 Rimedi giuridici

¹Contro le valutazioni degli esami finali può essere interposto reclamo scritto alla commissione entro 30 giorni dalla loro notificazione. Il reclamo deve essere motivato e contenere le conclusioni del reclamante.

²Contro le decisioni su reclamo è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

³Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di 30 giorni dalla notificazione.

Art. 31 Diritto applicabile

Per quanto non contemplato nel presente regolamento è vincolante il riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia.

Capitolo ottavo

Disposizioni transitorie e finali

Art. 32 Validità dei certificati in vigore

¹I certificati rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento restano validi alle condizioni fissate in occasione del loro rilascio e fino alla loro scadenza o alla loro estinzione.

Art. 33 Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il regolamento sulla formazione e sugli esami concernenti le prestazioni private di sicurezza e investigazione del 26 giugno 2023.

Art. 34 Entrata in vigore

Il presente regolamento è approvato dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport con RD n. 81 del 28 marzo 2024 ed entra in vigore il 1° settembre 2024.